

Legge
di procedura per le cause amministrative
 (del 19 aprile 1966)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 giugno 1964 n. 1233 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

PARTE I

Campo di applicazione e competenza

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi.

²Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

³Le disposizioni della parte seconda della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive.

Competenza in genere:

a) divieto di modificazione

Art. 2 La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti.

b) esame d'ufficio

Art. 3 Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza.

c) trasmissione d'ufficio

Art. 4 ¹L'Autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente.

²I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'Autorità incompetente.

³Se la competenza è dubbia oppure se più Autorità sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede a uno scambio di opinioni.

d) conflitti

Art. 5 I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio;

- quelli fra Autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste Autorità comunali o di enti pubblici analoghi dal Consiglio di Stato;
- quelli fra Autorità giudiziarie civili o penali e Autorità amministrative dal Tribunale di appello.

Pretese di risarcimento

Art. 6 Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche sono devolute al giudice civile.

Pregiudiziali

Art. 7 Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale l'Autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l'interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l'azione.

PARTE II

Norme generali di procedura

Istanze e ricorsi:

a) forma

Art. 8 ¹Le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana e firmate dalle parti o dai loro procuratori.
²Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

b) irricevibilità

Art. 9 Istanze o ricorsi che non adempiono ai requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

Termini:

a) computo

Art. 10 ¹Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
²Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell'ultimo mese il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorogata al prossimo giorno feriale.
⁴Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

b) perentorietà e proroga

Art. 11 I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'Autorità possono essere prorogati per motivi fondati.

c) restituzione in intero

Art. 12 ¹La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.
²Essa si propone con istanza all'Autorità competente che decide senza contraddittorio.

Ferie

Art. 13¹⁾ Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:
a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto.
Sono escluse dalle ferie le procedure provvisoriale.

Intimazione

Art. 14²⁾ ¹L'intimazione degli atti avviene, a giudizio dell'Autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato.
²Per le ulteriori modalità di intimazione si applicano le relative norme della procedura civile.

Comparsa

Art. 15 ¹Le parti compaiono personalmente o per mezzo di procuratore munito di sufficiente mandato. Gli enti pubblici possono farsi rappresentare da un funzionario.
²La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare svizzero, attività parlamentare.
³Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'Autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.³⁾

Conseguenza dell'omissione di atti processuali

Art. 16 ¹Se una parte non compare, l'Autorità ripete la citazione con l'avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.
²L'omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.

Esperimento di conciliazione

Art. 17 In ogni stadio del procedimento l'Autorità giudicante può far luogo a un esperimento di conciliazione.

Accertamento della fattispecie e applicazione della legge

Art. 18 ¹L'Autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle

parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto.

²Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all'Autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.

³Le Autorità amministrative si devono assistere reciprocamente.

Prove

Art. 19 ¹Sono ammesse le seguenti prove: interrogatorio delle parti, documenti, testimoni, visita in luogo, perizia.

²L'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile, tuttavia le Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi interrogano i testi e i periti a semplice informazione e senza formalità di procedura.

³Non valgono per i testi i motivi di esclusione previsti dalla procedura civile.

⁴Oltre alle persone indicate dalla procedura civile può rifiutare di deporre la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato, se stessa, il suo coniuge, i suoi parenti o affini in linea diretta e in secondo grado della linea collaterale, i suoi genitori adottivi o un suo figlio adottivo.

⁵I segreti d'ufficio, professionali e d'affari previsti dalle leggi federali e cantonali sono garantiti.

Esame degli atti

Art. 20 ¹Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti.

²Tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso.

³Il rifiuto deve essere motivato e annotato negli atti.

⁴Il contenuto essenziale di un documento di cui venne rifiutato l'esame, deve tuttavia essere comunicato qualora ciò sia possibile senza violazione dell'interesse protetto.

⁵Se la comunicazione è fatta verbalmente deve esserne eseguita menzione a verbale.

⁶Tali documenti possono essere invocati a danno di una parte solo nella misura in cui essa ha potuto averne conoscenza.

Provvisoriamente:

a) competenza

Art. 21 ¹L'Autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisorie.

²Per il Tribunale cantonale amministrativo ed il Consiglio di Stato la competenza è del presidente.

³La concessione delle misure provvisorie può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.

⁴Le decisioni provvisorie sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'Autorità di ricorso se la vertenza è appellabile nel merito.

b) risarcimento

Art. 22 ¹Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisoria ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli art. 41 e segg. del Codice delle obbligazioni.

²L'azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisoria.

c) restituzione della garanzia

Art. 23 ¹Decaduta la misura provvisoria e ove sia stata prestata una garanzia, l'Autorità giudicante assegna all'interessato un termine perentorio per proporre l'eventuale azione di risarcimento.

²Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.

Liteconsorzio e successione

Art. 24 Le norme del Codice di procedura civile sono applicabili per analogia al liteconsorzio e alla successione nel processo.

Chiamata in causa

Art. 25 ¹L'Autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento.

²Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

³L'intervento in causa è escluso.

Decisione

Art. 26 ¹Ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti e all'Autorità che ha giudicato.

²La decisione deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.

Transazione

Art. 27 La transazione conclusa davanti all'Autorità giudicante ha forza di sentenza.

Tasse di giustizia

Art. 28 ¹L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia.

a) L'importo della tassa nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da fr. 10.-- a fr. 2'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 10.-- a fr. 5'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.⁴⁾

b) Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria l'importo della tassa varia da fr. 10.-- a fr. 5'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.⁵⁾

c) Sono riservate le norme previste da leggi speciali.

²La condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

³L'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.⁶⁾

⁴Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato esiga spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.⁷⁾

Indennità ai testimoni e ai periti

Art. 29 Le indennità ai testimoni e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.

Art. 30 ...⁸⁾

Spese ripetibili

Art. 31 Il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte.

Astensione e ricusa

Art. 32 ¹Valgono per i membri delle Autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal Codice di procedura civile. In caso di contestazione decide l'Autorità superiore o, trattandosi di un membro di una Autorità collegiale, questa stessa Autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi.

²Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo; nel caso di ricusa di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l'intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati.

³La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifici o sia scoperta.

⁴Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.

⁵L'istanza viene comunicata alla controparte ed all'interessato per le osservazioni.

⁶Il funzionario o il giudice amministrativo che riconosce in sé un motivo di astensione, deve darne comunicazione alle parti precisandone le ragioni.

⁷L'astensione è decisa come ai capoversi precedenti.

Polizia delle udienze

Art. 33 In materia di polizia delle udienze valgono le relative norme della procedura civile.

Esecuzione delle decisioni

Art. 34 ¹L'Autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.

²L'esecuzione delle decisioni dell'Autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato.

³L'esecuzione forzata avviene:

- a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e in particolare dell'art. 28 della relativa legge cantonale di applicazione (LALFE);
- b) mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
- c) mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della forza pubblica.⁹⁾

⁴Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'Autorità.

⁵L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.

Revisione:

a) motivi

Art. 35 Contro le decisioni è dato rimedio della revisione:

- a) se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
- b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
- c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
- d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

b) termine

Art. 36 L'istanza di revisione deve essere proposta all'Autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c).

c) forma

Art. 37 ¹L'istanza di revisione deve contenere una concisa esposizione dei fatti ed indicare i mezzi di prova.

²Essa è comunicata alla controparte alla quale è assegnato un congruo termine per la risposta.

³Un ulteriore scambio di allegati o un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente.

d) sospensione

Art. 38 Durante la procedura di revisione il presidente dell'Autorità adita può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

e) effetto

Art. 39 ¹Se l'Autorità ammette l'istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito.

²L'annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall'Autorità inferiore a seguito del rinvio.

³Il giudizio di revisione è impugnabile con i mezzi ordinari di ricorso se non riguarda una decisione dell'ultima istanza.

Interpretazione e rettifica

Art. 40 Quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'Autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

Domanda di accertamento:

a) procedura

Art. 41 La domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all'Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all'accertamento immediato. In particolare l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo.

b) ricorso

Art. 42 La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

Del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo

A) Norme comuni

Legittimazione

Art. 43 Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

Decisioni pregiudiziali e incidentali

Art. 44 Decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.

Denegata o ritardata giustizia

Art. 45 L'Autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia.

Termine e forma

Art. 46 ¹Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

²Esso deve contenere:

- la menzione della decisione querelata;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- una breve motivazione;
- le conclusioni del ricorrente.

³Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.

Effetto sospensivo

Art. 47 Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Esame preliminare

Art. 48 L'Autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Risposta

Art. 49 ¹Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'Autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e a eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta. Contemporaneamente viene fatto obbligo di produrre gli atti.

²La risposta deve essere stesa nelle forme previste per il ricorso.

³L'Autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.

Modificazione della decisione

Art. 50 ¹L'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente.

²Essa emana una nuova decisione che deve essere comunicata all'Autorità di ricorso.

³Quest'ultima esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto.

⁴Essa decide sulle spese.

Congiunzione e sospensione delle cause

Art. 51 Quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Discussione finale

Art. 52 Se vennero assunte prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta.

Intimazione della decisione

Art. 53 La decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa.

Pubblicazione

Art. 54¹⁰⁾ Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sue decisioni, di

quelle delle autorità amministrative interne e di quelle di altre autorità o commissioni di sua nomina.

B) Del Consiglio di Stato quale Autorità di ricorso

Competenza

Art. 55 ¹Contro le decisioni dipartimentali e di commissioni speciali, non dichiarate definitive dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso.

²Contro le decisioni delle autorità comunali, patriziali, parrocchiali o di enti pubblici analoghi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio.

Potere di esame

Art. 56 Il Consiglio di Stato esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Contenuto del ricorso

Art. 57 ¹Il ricorso può addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie.

²Non sono ammesse nuove domande.

Assunzione delle prove

Art. 58 ¹L'assunzione delle prove può essere affidata dal Consiglio di Stato ad un funzionario.

²Il ricorso non deve essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.

Decisione

Art. 59 ¹Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione.

²Il Consiglio di Stato non è vincolato alle domande e può modificare la decisione a danno del ricorrente.

C) Del Tribunale cantonale amministrativo quale Autorità di ricorso

Competenza

Art. 60 ¹Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni di un Dipartimento o di Commissioni speciali appellabili al Tribunale cantonale amministrativo non è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Motivi di ricorso:

a) violazione del diritto

Art. 61 ¹Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto.

²Costituisce in particolare violazione del diritto:

- l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa;
- l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
- l'eccesso e l'abuso di potere;
- la violazione di una norma essenziale di procedura.

b) accertamento inesatto dei fatti

Art. 62 Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione.

Nuovi mezzi di prova, nuovi fatti e nuove domande

Art. 63 ¹Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi e si possono proporre nuovi mezzi di prova.

²Non sono ammesse nuove domande.

Assunzione delle prove

Art. 64 L'istruzione e l'assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.

Decisione

- Art. 65** ¹Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito.
²Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio alla istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.
³I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.
⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente.

Esecutività

Art. 66 Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.

Pubblicità

Art. 67 ¹Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete.
²Per motivi gravi il Tribunale cantonale amministrativo può escludere il pubblico dalle sedute.

D) Della giurisdizione disciplinare del Tribunale cantonale amministrativo

Competenze

Art. 68 È dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia disciplinare nei casi previsti dalla legge.

Provvedimenti ingiustificati

Art. 69 ¹Ove il Tribunale cantonale amministrativo giudichi il licenziamento ingiustificato, esso lo accerta nella propria sentenza.
²Nel medesimo giudizio o con giudizio separato, secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia se l'Autorità competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato o egli non intenda più essere assunto, sia in caso di riassunzione.
³Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un'altra misura disciplinare, la annulla; esso può sostituirla con un provvedimento meno grave.

Potere d'esame e contenuto del ricorso

Art. 70 ¹Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
²Con il ricorso si possono addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie.

PARTE IV

Del Tribunale cantonale amministrativo quale unica istanza

Competenza

Art. 71 Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:

- le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;
- le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un altro ente di diritto pubblico è parte;¹¹⁾
- le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;¹²⁾
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Petizione

Art. 72 La petizione deve essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti più una per il giudice, nella forma prevista dall'art. 76 del Codice di procedura civile, corredata dei documenti e con l'indicazione di tutti i mezzi di prova richiesti.

Risposta

Art. 73 ¹Al convenuto viene assegnato un termine per la risposta. Quest'ultima deve essere stesa nella forma prevista dall'art. 84 del Codice di procedura civile.
²Il Tribunale cantonale amministrativo potrà ordinare un ulteriore scambio di allegati.

Potere d'esame

Art. 74 Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto.

PARTE V
Del Gran Consiglio quale Autorità di ricorso

Competenza

Art. 75 Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.

Potere di esame e contenuto del ricorso

Art. 76 Sono applicabili per analogia le norme degli articoli 56 e 57.

Ricorso

Art. 77 ¹Il ricorso deve essere presentato al Gran Consiglio nella forma e nel termine previsti dall'art. 46.

²La Cancelleria del Gran Consiglio lo intima all'Autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e ad eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta.

Effetto sospensivo

Art. 78 Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo decisione contraria del Consiglio di Stato adottata d'ufficio o ad istanza di parte.

Istruzione

Art. 79 ¹Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l'istruzione del ricorso e per il rapporto.

²Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una delegazione della stessa.

Termine e intimazione

Art. 80 ¹Il Gran Consiglio decide il ricorso al più tardi nella seconda sessione ordinaria successiva alla presentazione.

²La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura della sua Cancelleria.

³La Cancelleria del Gran Consiglio comunica, a richiesta delle parti, il rapporto della Commissione e il verbale della seduta del Gran Consiglio.

⁴Il termine di ricorso ad Autorità federali decorre dalla data di intimazione della decisione.

PARTE VI
Norme transitorie, disposizioni abrogative ed entrata in vigore

Norme transitorie

Art. 81 ¹Le cause pendenti saranno istruite e decise conformemente alle leggi finora in vigore e davanti alle Autorità finora competenti.

²Per contro, la procedura di ricorso è sottoposta alle norme della presente legge.

³I ricorsi presentati contro decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti alle norme applicabili al momento della decisione.

Disposizioni abrogative

Art. 82 Sono abrogati, riservate le norme dell'art. 81:

- la legge sul contenzioso amministrativo del 12 maggio 1877;
- la legge sulla procedura per le cause di amministrativo semplice del 5 maggio 1904;
- il regolamento sulla Commissione dell'Amministrativo del 13 giugno 1927;
- la legge sulla Commissione dell'Amministrativo del 13 giugno 1927.

Entrata in vigore

Art. 83 Il Consiglio di Stato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, fissa la data di entrata in vigore ¹³⁾della presente legge.

Publicata nel BU **1966**, 181.

Note:

1) Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 4.8.1989 - BU 1989, 223 (sono escluse le ferie 1989, cfr. l'art. 2 della L 20.6.1989 che modifica la LPamm).

- 2) Art. modificato dalla L 25.6.1996; in vigore dal 9.8.1996 - BU 1996, 287.
- 3) Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- 4) Lett. modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1° 1 1994 - BU 1993, 459.
- 5) Lett. modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1° 1 1994 - BU 1993, 459.
- 6) Cpv. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
- 7) Numero del cpv. modificato (ex cpv. dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
- 8) Art.abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220; precedente modifica: BU 1997, 279.
- 9) Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 279; precedente modifica: BU 1994, 209.
- 10) Art. modificato dalla L 24.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 153.
- 11) Lett. modificata dalla L 30.1.2007; in vigore dal 23.3.2007 - BU 2007, 112.
- 12) Lett. modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.
- 13) Entrata in vigore: 1° luglio 1966 - BU 1966, 181.